

STATUTO

SALUDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA SALVEMINI 6

Numero REA: SS - 200655

Codice fiscale: 02731240905

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-03-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al rep.74541/23198	
STATUTO	
DELLA "SALUDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
ARTICOLO 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita ai sensi delle Leggi 381/1991 e 142/2001, una	
società Cooperativa Sociale di tipo "A" denominata "SALUDE	
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".	
La sede della società è a Sassari. La cooperativa potrà isti-	
tuire, con decisione dei soci, sedi secondarie, succursali,	
agenzie e rappresentanze anche altrove.	
La Società è disciplinata dalle norme contenute nel presente	
Statuto, dalle norme contenute nel Titolo VI del Libro V del	
c.c., dalle norme che disciplinano le società a responsabilità	
limitata, per quanto compatibili, dalla Legge 8 novembre 1991	
n. 381, dalla legge 3 aprile 2001 n.142 e eventuali loro modi-	
ficazioni e integrazioni.	
Essa potrà aderire ad una organizzazione sindacale di catego-	
ria.	
ARTICOLO 2 (Durata)	
La Società ha durata fino al trentuno dicembre duemilasettanta	
(31/12/2070) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciol-	
ta con delibera dell'assemblea straordinaria a norma di legge,	
salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti..	

	TITOLO II	
	SCOPO-OGGETTO	
	<u>ARTICOLO 3</u> (Scopo)	
	La Cooperativa Sociale è una cooperativa di solidarietà socia-	
	le ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	Essa ha lo scopo mutualistico di perseguire tramite la propria	
	attività, l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi sociali, così come previsti dal decreto	
	legislativo 03/07/2017 n.112) (ART.2, comma 1 lettera a-b-c-f-	
	g-h-i-j-k-l-m-n-p-ed r).	
	La Cooperativa, pertanto, svolgerà attività atte a promuovere	
	l'armonico sviluppo della persona umana attraverso la gestione	
	di servizi socio-sanitari assistenziali, sia in conto proprio	
	che per conto terzi, anche con la partecipazione a gare pub-	
	bliche di appalto, ottenendo così per i soci lavoratori, tra-	
	mite la gestione in forma associata e con la prestazione della	
	loro attività lavorativa, continuità di occupazione e migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Per lo svolgimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà	
	avvalersi anche di persone terze non socie (art. 2521 c.c.),	
	pur intendendo rimanere nelle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	

	peratori.	
	<u>ARTICOLO 4</u> (Oggetto sociale)	
	In particolare e a solo titolo esemplificativo, ma non esaur-	
	stivo, la cooperativa, nel perseguire lo scopo mutualistico	
	come sopra enunciato, ha per oggetto:	
	- la promozione e lo svolgimento diretto e/o in appalto o con-	
	venzione con enti pubblici e privati in genere, della gestione	
	delle seguenti attività sociali:	
	- la gestione di attività, centri e servizi socio-	
	assistenziali, sociali ed educativi da rivolgere a persone am-	
	malate, svantaggiate e deboli ai sensi della normativa vigen-	
	te. Per il perseguimento di predette finalità la cooperativa	
	potrà stipulare convenzioni con aziende, Enti e professioni-	
	sti, miranti ad ottenere prodotti, articoli e servizi destina-	
	ti all'infanzia ed alle loro famiglie in forma agevolata e	
	continuativa;	
	- la conduzione, la gestione, la concessione in uso a terzi,	
	l'affitto, anche parziale, di studi medici specialistici e	
	non, di studi odontoiatrici, di case di cura, di cliniche me-	
	diche, di laboratori odontotecnici e studi paramedici, compre-	
	si i laboratori di analisi clinico-mediche e biologiche, il	
	tutto mediante l'utilizzo di personale sanitario regolarmente	
	abilitato e/o autorizzato all'esercizio delle predette attivi-	
	tà e comunque nel rispetto delle vigenti norme in materia;	
	- l'attività di assistenza medica, paramedica e specialistica	

	per la prevenzione, diagnosi, cura, in ambito ambulatoriale,	
	nonché attività infermieristiche e in genere assistenziali ri-	
	volte ai destinatari dei servizi, tra cui persone deboli e	
	persone con situazione di fragilità sociale;	
	- l'attività di formazione di qualsiasi natura, in particolare	
	l'attività di formazione continua in sanità e formazione spe-	
	cifica ECM, nonché l'attività informative, divulgative e di	
	organizzazione di eventi inerenti l'oggetto sociale;	
	- la promozione, l'organizzazione (compresa la logistica)	
	l'esercizio, la gestione di corsi di formazione, di aggiorna-	
	mento;	
	- l'attivazione di tirocini formativi, in proprio o in colla-	
	borazione o convenzione con soggetti pubblici e privati, il	
	tutto anche in via telematica;	
	- l'avvalersi, per il raggiungimento dello scopo sociale,	
	dell'attività di persone provenienti dal Servizio Civile Vo-	
	lontario Nazionale o da attività similari promosse da altre	
	amministrazioni o enti pubblici o privati, compresi i tirocini	
	di formazione universitaria o professionale secondo quanto	
	previsto per queste attività dalle norme vigenti al momento	
	dell'instaurarsi del rapporto di collaborazione;	
	- la produzione e la commercializzazione di materiale didatti-	
	co e di aggiornamento, di testi, guide, dispense, opuscoli e	
	riviste specializzate;	
	- l'organizzazione di seminari, tavole rotonde, convegni, mee-	

	tings;	
	- la formazione, anche a proprie spese, dei soci, collaborato-	
	ri e consulenti;	
	- la ricerca e lo sviluppo strumentale nel campo delle scienze	
	mediche;	
	- la raccolta e l'elaborazione di dati clinici per la ricerca;	
	- la fabbricazione di protesi e apparecchiature sanitarie;	
	- la progettazione, la produzione e l'assemblaggio di strumen-	
	ti e apparecchi utilizzati in ambito sanitario;	
	- lo svolgimento, in ogni ambito delle attività statutarie, di	
	prestazioni gratuite a proprie spese, a vantaggio di persone,	
	associazioni od enti, su iniziativa propria o di organismi che	
	operano nel sociale.	
	- la consulenza e la collaborazione, sotto qualsiasi forma,	
	presso terzi, per le attività statutarie.	
	L'attività sarà, di volta in volta, promossa, valutata, e re-	
	golamentata ad insindacabile giudizio dell'organo amministra-	
	tivo anche su proposta dell'assemblea.	
	Per l'attuazione degli scopi mutualistici, anche attraverso	
	appalti e convenzioni con Enti Pubblici e privati, la Società	
	Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali,	
	immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a rag-	
	giungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi so-	
	ciali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di	
	legge.	

7 di 37

citata una attività per la quale la normativa vigente prevede il rilascio da parte dell'Autorità preposta di permessi, licenze, nulla osta, autorizzazioni in genere, la società dovrà munirsene, di volta in volta o una volta per tutte a seconda dell'attività da svolgere.- La società potrà operare sia in Italia che all'estero.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5 (Soci ordinari)

Possono essere soci tutti coloro che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età e che possiedano qualifiche professionali e cognizioni tecniche adeguate all'oggetto sociale, nonché elementi tecnici e amministrativi nella misura consentita dalla legge e che ritengono di potersi impegnare in merito agli scopi della Società.

Possono essere ammesse come soci anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Il numero dei Soci non potrà essere inferiore a tre.

Se il numero dei soci è inferiore a nove, i medesimi devono essere persone fisiche.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

I soci lavoratori, ovvero professionisti del settore in cui

	opera la cooperativa, od in ogni caso soggetti che possono ap-	
	portare professionalità utili al conseguimento dell'oggetto	
	sociale, nonché elementi tecnici e ed amministrativi nel nume-	
	ro necessario al buon funzionamento della cooperativa.	
	Sono soci lavoratori coloro che effettuando una prestazione	
	ricevono un'utilità economica; essi sono i soci che instaura-	
	no con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in for-	
	ma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legi-	
	slazione italiana.	
	I soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità	
	professionali anche in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai	
	sensi della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche.	
	La tutela dei soci-lavoratori viene rappresentata dalla coope-	
	rativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito del-	
	le leggi in materia, dello statuto sociale e del regolamento	
	interno.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza diretta con quella della coope-	
	rativa, salvo diversa determinazione dell'organo amministrati-	
	vo.	

	I soci volontari possono far parte della cooperativa so-	
	ci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I	
	soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro	
	dei soci; il loro numero non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i	
	contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro	
	subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia	
	di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto sol-	
	tanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e docu-	
	mentate, sulla base di parametri che saranno stabiliti dalla	
	cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Categoria speciale dei soci cooperatori.	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	operatori ordinari.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse o al fine di completare la loro formazione o in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, sog-	
	getti in grado di contribuire al raggiungimento, degli scopi	
	sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	

	le viene fissata dall'organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione e comunque, non può essere inferiore a due an-	
	ni e superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui all'articolo 2476, comma 2, del codice	
	civile.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci operatori ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della sca-	
	denza del predetto periodo, apposita domanda all'organo ammi-	
	nistrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei	
	soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve,	
	entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, no-	
	tificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del	
	Movimento Cooperativo italiano ed europeo. Per ciò stesso la	
	cooperativa, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	aderire ad una organizzazione sindacale di categoria.	

	ARTICOLO 6 (domanda di ammissione)	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Orga-	
	no Amministrativo che dovrà contenere:	
	- <u>se persona fisica</u> :	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domici-	
	lio, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA(se posseduta);	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dall'articolo precedente; la condizione professionale e le	
	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, il	
	quale non potrà essere inferiore, né superiore, al limite mi-	
	nimo e massimo dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	- <u>se persona giuridica, associazione non riconosciuta o ente,</u>	
	oltre alle indicazioni di cui ai precedenti punti b), c) e d):	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualifica di chi sottoscrive la medesima.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 5 e delibera sulla domanda se-	

condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, nell'interesse primario della cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

ARTICOLO 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a)- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b)- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

c)- se socio lavoratore, a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché quantità del lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigen-

	ze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	Ai soci che richiedono di essere ammessi alla categoria spe-	
	ciale o alla categoria dei soci volontari si applica la disci-	
	plina del presente articolo, per quanto compatibile.	
	Il socio che non esegue in tutto od in parte il pagamento del-	
	le quote sottoscritte può, previa intimazione dell'organo am-	
	ministrativo, essere escluso a norma dell'articolo 2533 c.c.	
	<u>ARTICOLO 8</u> (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte, secondo i termini e le modalità di	
	cui agli artt. 2532, 2533 e 2534 del Codice Civile.	

ARTICOLO 9 (Recesso del socio)

Il recesso oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a)- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b)- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminare la dichiarazione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione secondo le norme dell'articolo 28 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio cooperatore appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno un mese. In tal caso il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico allo spirare del suddetto termine.

	<u>ARTICOLO 10</u> (Esclusione del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge l'esclusione del so-	
	cio può avere luogo:	
	a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rappor-	
	to mutualistico;	
	b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	c) nel caso in cui svolga in proprio attività identiche o af-	
	fini con quelle della cooperativa, salvo diversa determinazio-	
	ne dell'organo amministrativo.	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 /sessanta)	
	giorni per adeguarsi;	
	e) che previa intimazione da parte degli amministratori con	
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dov-	
	ute alla società a qualsiasi titolo;	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrati-	
	vo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione secondo le norme previste all'articolo 28 del pre-	
	sente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunica-	

	zione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio cooperatore appar-	
	tenente alla speciale categoria, oltre a quelle previste dalla	
	legge e dal presente statuto:	
	a)- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b)- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c)- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d)- il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso anche prima del	
	termine fissato al momento della sua ammissione per il godi-	
	mento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	<u>ARTICOLO 11 (Decesso del socio)</u>	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto, presentata idonea documentazione comprovante il loro	
	titolo, hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le	
	disposizioni dell'articolo 12 del presente Statuto e secondo	
	le disposizioni dell'articolo 2535 c.c.	
	<u>ARTICOLO 12 (Liquidazione)</u>	
	Agli eredi del socio defunto e al socio escluso o receduto la	
	liquidazione delle quote versate avrà luogo sulla base del bi-	

18 di 37

to. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabi-
li verso la società gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 14

Il creditore particolare del socio, finchè dura la società,
non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 15 (ELEMENTI COSTITUTIVI)

Il patrimonio della Società è costituito:

- a)- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b)- dalla riserva legale;
- c)- dall'eventuale fondo di sovrapprezzo, qualora i soci debbano versare all'atto di ammissione il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea;
- d)- dall'eventuale fondo di riserva straordinaria;
- e)- da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge;
- f)- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- g)- da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 16 (vincoli sulle quote e loro alienazione)

La quota dei soci, a qualunque categoria essi appartengano,

	non può essere ceduta con effetto verso la società se la ces-	
	sione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	nei modi previsti dall'articolo 28 del presente statuto.	
	Il nuovo socio dovrà dichiarare di obbligarsi all'osservanza	
	del presente statuto, del regolamento interno e delle delibe-	
	razioni degli organi sociali.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	<u>ARTICOLO 17</u> (bilancio di esercizio)	

	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla compilazione del bilancio sociale, previo esat-	
	to inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata	
	prudenza.	
	Gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, in	
	occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono	
	indicare nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429	
	c.c. specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) gior-	
	ni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro un termine	
	comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni quando lo	
	richiedono particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori	
	segnalano nella relazione le ragioni della dilazione.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a)- a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento), qualunque sia il suo ammontare;	
	b)- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione nella misura e con le modalità stabilite dalla	
	legge;	
	c)- alla distribuzione ai soci di un eventuale dividendo nella	

22 di 37

	c)- è vietato, ove venissero previsti, remunerare gli strumen-	
	ti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in	
	misura superiore a due punti rispetto la limite massimo previ-	
	sto per i dividendi;	
	d)- Le riserve non possono essere distribuite tra i soci coo-	
	peratori;	
	e)- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il suo patrimonio.	
	In sede di approvazione del bilancio i soci determinano la	
	destinazione degli utili residui.	
	<u>ARTICOLO 18</u> (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio,	
	può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualisti-	
	ca.	
	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti di-	
	sposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione del ristorno	
	ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei	
	ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà	

previste dall'ultimo comma dell'art. 2545-sexies c.c.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 19 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono attribuite alla decisione dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b) la nomina, la revoca degli amministratori, il compenso loro spettante e la struttura dell'organo amministrativo;
 - c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e il compenso loro spettante;
 - d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - e) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - f) la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- le decisioni dei soci possono essere assunte:
- mediante consultazione scritta o sulla base del consenso

	espresso per iscritto;	
	- mediante deliberazione assembleare:	
	la decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo;	
	la deliberazione assembleare è comunque necessaria:	
	- per le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	- per la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	- quando ne facciano richiesta uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo della totali-	
	tà dei voti spettanti ai soci;	
	- per deliberare lo scioglimento della società e l'assunzione	
	di tutte le decisioni conseguenti e necessarie per regolare la	
	fase di liquidazione;	
	- per deliberare la trasformazione della società, la fusione e	
	la scissione;	
	- per deliberare in ordine all'approvazione della proposta di	
	concordato fallimentare o preventivo, nonché la decisione sul-	
	la domanda di ammissione alla procedura di amministrazione	
	controllata.	
	<u>ARTICOLO 20</u> (Assemblea)	
	L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo	
	nella sede sociale o anche altrove, purché in Italia, con let-	
	tera raccomandata, affissione avviso in bacheca, telegramma,	
	posta elettronica e ogni altro mezzo che sia atto ad informare	

	i soci della seduta con un preavviso di almeno otto giorni an-	
	tedendenti l'adunanza; dovranno comunque essere indicati il	
	giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle mate-	
	rie da trattare.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i so-	
	ci, e tutti gli Amministratori, l'organo di controllo e il re-	
	visore, se nominati, sono presenti o informati della riunione	
	e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti	
	all'ordine del giorno.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro	
	inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di	
	controllo, se nominato, o anche da un socio.	
	E' obbligo degli amministratori rendere disponibili per la	
	consultazione, nei locali della sede legale, al momento della	
	convocazione, tutti i documenti necessari per l'esauriente e	
	corretta comprensione di quanto all'ordine del giorno; in par-	
	ticolare, durante l'assemblea devono essere materialmente di-	
	sponibili tutti i documenti esplicitamente richiamati	
	nell'ordine del giorno.	
	All'assemblea non sono ammesse persone estranee alla coopera-	
	tiva, eccetto i casi in cui una precedente delibera	
	dell'assemblea o dell'organo amministrativo ne abbia approvato	
	giustificata presenza.	
	<u>ARTICOLO 21</u> (costituzione e quorum deliberativi)	

	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	con la presenza (anche con delega) di tanti soci che rappre-	
	sentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta.	
	Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dell'atto	
	costitutivo e il compimento delle operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci è in ogni caso ri-	
	chiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino al-	
	meno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il	
	diritto di voto è sospeso si applica l'articolo 2368, comma	
	terzo c.c.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano	
	diverse specifiche maggioranze.	
	I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea con i limiti	
	di legge, con delega scritta e la delega deve essere conserva-	
	ta dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome	
	del rappresentante. La rappresentanza può essere conferita so-	
	lo ad un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	

	medesima categoria e che non sia amministratore o dipendente	
	come disposto nell'articolo 2372 del c.c.	
	Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio.	
	<u>ARTICOLO 22</u> (Presidenza dell'assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, in sua assenza è presieduta dal vice Presidente,	
	e in assenza di entrambi, dalla persona designata	
	dall'assemblea stessa.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario anch'esso designato	
	dagli intervenuti.	
	L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il Verbale	
	dell'Assemblea è redatto da un Notaio.	
	Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione	
	dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea,	
	accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico,	
	deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle deci-	
	sioni dei soci.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della	
	Legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non	
	intervenuti o dissenzienti.	
	<u>ARTICOLO 23</u> (Voto)	

	Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da	
	almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versa-	
	menti delle quote sottoscritte).	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	E' fatto salvo quanto previsto dal presente statuto per i soci	
	appartenenti alla categoria speciale.	
	<u>ARTICOLO 24</u> (CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER	
	ISCRITTO)	
	Quando le decisioni dei soci vengono assunte mediante consul-	
	tazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per	
	iscritto, dai documenti sottoscritti devono risultare con	
	chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso	
	alla stessa.	
	L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle deci-	
	sioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento	
	alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della	
	procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella	
	compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la deci-	
	sione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico	
	del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui	
	risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.	
	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una	
	maggioranza che rappresenti almeno la metà della totalità dei	
	soci aventi diritto al voto.	

	Il procedimento deve concludersi nel termine indicato nel te-	
	sto della decisione.	
	Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione perve-	
	nuta nel termine prescelto.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle deci-	
	sioni dei soci.	
	<u>ARTICOLO 25</u> (amministrazione)	
	La Società può essere amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione, composto da tre o più membri, su decisione dei soci	
	in sede di nomina;	
	Gli amministratori possono essere anche soggetti non soci; in	
	ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere	
	scelta tra i soci cooperatori ordinari ovvero dalle persone	
	indicate dai soci cooperatori ordinari persone giuridiche.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna	
	indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, questi costituiscono il Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Agli amministratori non si applica il divieto di concorrenza	
	di cui all'articolo 2390 c.c.	
	La durata della carica degli amministratori sarà stabilita di	
	volta in volta dall'Assemblea all'atto della nomina, fatta ec-	
	cezione per i primi nominati nell'atto costitutivo.	
	La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, fatta ec-	

	cezione per i primi che sono nominati nell'atto costitutivo.	
	L'Assemblea all'atto della nomina sceglie fra le forme di Am-	
	ministrazione; nel caso di nomina di un Consiglio di Ammini-	
	strazione stabilisce il numero dei suoi componenti e può nomi-	
	nare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice	
	Presidente.	
	I compensi spettanti agli Amministratori sono stabiliti	
	dall'Assemblea.	
	L'assemblea dei soci può assegnare agli amministratori un'in-	
	dennità annuale, nonché determinare un'indennità per la cessa-	
	zione della carica e deliberare le modalità di accantonamento	
	per il relativo fondo di quiescenza.	
	La retribuzione degli Amministratori viene fissata a norma	
	dell'art. 2389 del Codice Civile.	
	L'assemblea dei soci potrà istituire, a favore di ciascun am-	
	ministratore, il diritto a percepire all'atto della cessazione	
	dell'incarico una indennità per la cessazione dei rapporti di	
	collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.16,	
	1°comma lett. c) del DPR 917/86. In relazione all'indennità di	
	cui sopra, l'assemblea dei soci potrà stipulare una polizza	
	assicurativa.	
	<u>ARTICOLO 26</u> (Compiti degli amministratori)	
	All'Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza ecce-	
	zione di sorta; esso può compiere tutti quegli atti che riten-	

	ga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	esclusi solo quelli che la Legge riserva in modo tassativo	
	all'Assemblea.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere previsti limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	L'Organo Amministrativo ha, quindi, tra le altre, la facoltà	
	di acquistare, vendere, permutare beni immobili, mobili e mo-	
	bili registrati, conferirli in altre Società costituite o	
	costituende, assumere partecipazioni ed interessenze in altre	
	società ed imprese, assumere obbligazioni cambiarie, stipulare	
	mutui ipotecari, stipulare contratti di appalto e subappalto	
	con Enti Pubblici o Privati, concorrere a licitazioni e gare,	
	approvare capitolati, stipulare contratti bancari di apertura	
	di credito, con o senza garanzie, di conto corrente, aprire	
	conti correnti bancari e postali, trarre assegni su di essi	
	anche allo scoperto, nei limiti del fido concesso, chiedere	
	finanziamenti, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e anno-	
	tamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e	
	compromettere in Arbitri anche amichevoli compositori, auto-	
	rizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del	
	Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni	
	altro Ufficio Pubblico o Privato.	
	L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori,	
	procuratori per il compimento di determinati atti o categorie	
	di atti, determinandone i poteri.	

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente o al Consigliere Delegato, se nominato o, nel caso di più amministratori, spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

ARTICOLO 27 (convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori della Sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata, affissione avviso in bacheca, telegramma, posta elettronica e ogni altro mezzo che sia atto ad informare i membri del Consiglio di amministrazione della seduta con un preavviso di almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stes-

	sa. Il procedimento deve concludersi entro il termine indicato	
	nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data	
	dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.	
	Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, qualora	
	non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, que-	
	sto può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad	
	uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.	
	La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusio-	
	ne o scissione sono in ogni caso di competenza del Consiglio	
	di amministrazione.	
	<u>ARTICOLO 28</u> (Clausola compromissoria)	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine alla inter-	
	pretazione e all'esecuzione del presente contratto e delle de-	
	libere assembleari fra i soci e fra i soci e la Società, che	
	abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto so-	
	ciale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere	
	oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione presso la	
	Camera di Commercio di Sassari, con gli effetti previsti dagli	
	articoli 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro 45 (quarantacinque)	
	giorni dal deposito della domanda o nel diverso periodo che le	
	parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato	

35 di 37

	soci.	
	I regolamenti sono predisposti dall'organo amministrativo e	
	approvati dalla assemblea con il voto favorevole dei soci che	
	rappresentano almeno la metà del capitale sociale.	
	ARTICOLO 30 (Scioglimento della cooperativa)	
	La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.	
	In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, con il vo-	
	to favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del	
	capitale sociale, nominerà uno o più liquidatori, preferibil-	
	mente fra i soci, stabilendone i poteri, le regole di funzio-	
	namento del collegio in caso di pluralità di liquidatori e in-	
	dicando quelli cui spetta la rappresentanza della società.	
	In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	MARIO SALARIS	
	COLUMBANO MADDALENA GIOVANNA ANATOLIA	
	ALESSANDRO GIUSEPPE ZOPPI	
	STEFANO PADUA	
	CHIARA CASSISA	
	CARLA SALARIS	
	MARIA GALLETTA NOTAIO	

Esente da Imposta di bollo

Il sottoscritto dott. ~~MARIA GALETTA~~ nato a Tempio Pausania (prov. SS) il 2 dicembre 1943 con studio in Sassari via Enrico Costa n.62, obbligato / legittimato / delegato alla presentazione della presente pratica

D I C H I A R O

Ai sensi dell'art 23, comma 5, del D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 come modificato dall'art. 16, comma 12, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (nella forma risultante a seguito della conversione nella L. 28 gennaio 2009 n. 2), dichiaro che la presente è copia conforme ai documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, e da me detenuti.